



**COMUNE DI PERUGIA**  
**AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO**  
**U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE**

**REGOLAMENTO SAGRE E FESTE POPOLARI**

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività  
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 31/08/2015*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL TESTO DEPOSITATO PRESSO LA  
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

## INDICE

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari	pag. 3
Art. 3 - Ambiti territoriali e svolgimento delle sagre e delle feste popolari	pag. 3
Art. 4 - Criteri di individuazione dei prodotti	pag. 4
Art. 5 - Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali	pag. 5
Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale	pag. 5
Art. 7 - Indicazioni all'utenza ed ulteriori informazioni	pag. 6
Art. 8 - Parcheggi e spazi riservati al pubblico	pag. 7
Art. 9 - Servizi Igienici	pag. 7
Art. 10 - Titoli di esercizio dell'attività	pag. 8
Art. 11 - Controlli e sanzioni	pag. 8
Allegato A	pag. 9
Allegato B	pag. 10

## **Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Perugia, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, dell'articolo 2 dell'abrogata l.r. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale.
3. In relazione a quanto specificato al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale e di durata non superiore a tre giorni, o di eventi straordinari o di particolare rilievo.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico.

## **Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari**

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nel corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.

## **Art. 3 – Ambiti territoriali e svolgimento delle sagre e delle feste popolari**

1. Ai fini di disciplinare gli ambiti territoriali e i periodi di svolgimento delle sagre e delle feste popolari ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 2/2015, il territorio comunale è suddiviso nei termini definiti dalla cartografia allegata sub b) al presente regolamento nelle seguenti aree geografiche:
  - a) area n. 1:

centro storico e zone di prossimità, Prepo, Parco San Quirico, Ponte Rio, Montelaguardia, Rimocchi, Elce, Pian di Massiano, S. Lucia, S. Erminio, Cava della Breccia, Parco S. Margherita, Montegrillo, Ponte d'Oddi, Ferro di Cavallo, S. Marco, Cenerente;
  - b) area n. 2:

Ponte Felcino, Villa Pitignano, Ponte Pattoli, Resina, Civitella Benazzone, Parlesca,

Solfagnano, Bosco, Ramazzano, Casa del Diavolo, Morleschio, Colombella, Piccione, Fratticiola Selvatica;

c) area n. 3:

Olmo, Lacugnano, S. Sabina, S. Sisto, Strozzeapponi, Castel del Piano, Ponte della Pietra, Pila, Bagnania, Capanne, S. Martino dei Colli, Mugnano, Fontignano, Montepetriolo;

d) area n. 4:

Collestrada, Ponte S. Giovanni, Balanzano, Montebello, San Martino in Campo, S. Maria Rossa, S. Andrea d'Agliano, S. Fortunato della Collina, S. Martino in Colle, S. Enea;

e) area n. 5:

Casaglia, Pretola, Ponte Valleceppi, Lidarno, S. Egidio, Ripa, Civitella d'Arna, Pianello.

2. Nella stessa area geografica deve essere evitata, di norma, la sovrapposizione di sagre e feste popolari. A tal fine, gli organizzatori delle sagre e delle feste popolari che interessano la stessa area geografica devono preliminarmente concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni.
3. Nella stessa località non è consentito svolgere una sagra o una festa popolare prima che siano decorsi dieci giorni dal termine di altra sagra o festa popolare né, per il medesimo soggetto organizzatore, proporre ulteriori eventi che comprendano la somministrazione temporanea di alimenti e bevande. In ogni caso non è consentito al medesimo soggetto reiterare la stessa manifestazione, né svolgere altra sagra o festa popolare prima che siano decorsi quattro mesi dalla conclusione della precedente manifestazione.
4. In caso di più domande, pervenute nel medesimo periodo utile ai fini dell'inserimento nel calendario regionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari programmate nella stessa località in periodi coincidenti o sovrapposti è data precedenza alla domanda relativa alla manifestazione svolta per il maggior numero di anni a partire dall'anno 1993, secondo la documentazione agli atti del comune. In caso di più domande pervenute in periodi diversi per lo svolgimento di sagre e feste popolari previste nella stessa località e in periodi coincidenti o sovrapposti, la precedenza è accordata al soggetto che ha presentato la domanda in data antecedente.
5. La modifica di luogo o di data della manifestazione può essere richiesta per specifici motivi ed accolta nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
6. La previsione di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

#### **Art. 4 – Criteri di individuazione dei prodotti**

1. Ai fini del presente regolamento sono individuati come singoli prodotti tipici anche i piatti e le bevande caratterizzati da specifiche modalità di preparazione o di lavorazione.

2. Ogniquale volta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero complessivo di prodotti, piatti o bevande tipiche considerati.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità", si intendono per:
  - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
  - b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
  - c) *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
4. Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata è provato dall'interessato mediante attestazione di tecnico.
5. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, si intende cumulativa per i prodotti indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo e per quelli integrati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, sono riconosciuti i prodotti, i piatti tipici locali e le bevande risultanti dalle lavorazioni e preparazioni caratterizzanti le sagre elencati nell'Allegato A.
2. Possono essere, inoltre, valutate dalla Giunta, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale, le istanze relative a sagre incentrate su particolari prodotti, piatti, bevande, lavorazioni o preparazioni non ricompresi nell'Allegato A, che documentino attraverso specifica relazione gli elementi di rappresentatività identitaria e culturale del territorio in cui vengono somministrati e proposti.
3. Le istanze di cui al punto 2 devono essere prodotte dagli organizzatori, ai fini istruttori, almeno venti giorni prima della richiesta di inserimento nel calendario regionale della sagra cui si riferiscono.

#### **Art. 6 – Iscrizione nel calendario regionale**

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione secondo il modello approvato dall'Amministrazione regionale.

2. L'istanza deve essere inoltrata al comune non prima di centoventi e almeno sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare. Per adeguati motivi possono comunque essere accolte istanze pervenute fino a venti giorni prima della data prevista per la manifestazione.
3. L'accoglimento o il diniego delle istanze sono comunicati all'organizzatore; la necessità di eventuali integrazioni istruttorie viene partecipata in tempi utili al completamento della procedura istruttoria.
4. Nel caso di accoglimento di istanze relative a sagre, la comunicazione all'interessato ha efficacia di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione della G.R. 9 febbraio 2015, n.142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
5. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

#### **Art. 7 – Indicazioni all'utenza e ulteriori informazioni**

1. Con la presentazione della segnalazione di inizio attività della somministrazione in occasione di sagre e feste popolari deve essere comunicato l'elenco, sottoscritto dall'organizzatore, dei piatti e delle bevande somministrati, dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale. Detto elenco deve pervenire comunque almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e reso disponibile in copia presso il luogo di svolgimento della manifestazione stessa per eventuali controlli.
2. In occasione delle sagre é fatto obbligo di indicare, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2015, mediante esposizione di cartelli illustrativi posizionati presso le casse o i punti di ordinazione oppure attraverso specifica indicazione nel menù.
3. Qualora per la sagra o la festa popolare é fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni sono in essa riportate.
4. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari, sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e trasmesse in estratto alla Regione.
5. E' riconosciuto il carattere di sagra o festa popolare etica di qualità del Comune di Perugia alle manifestazioni che dimostrino all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione il rispetto di almeno una delle condizioni di seguito specificate:
  - a) in base ai rendiconti resi disponibili e pubblicati, di aver reinvestito una parte degli utili dell'edizione precedente nel finanziamento di lavori di recupero di aree degradate o comunque di opere al servizio della comunità locale quali, a titolo esemplificativo, manutenzione parchi, giardini, arredi urbani;

- b) di proporre, nell'ambito della manifestazione, esclusivamente un numero limitato di piatti, comunque non superiore a due per ciascuna portata: 2 primi piatti, 2 secondi piatti, 2 contorni e 2 dolci, propri della tradizione locale e comunque nel rispetto della normativa regionale e regolamentare vigente, che possono anche variare ogni giorno.
6. Il riconoscimento di Sagra o festa popolare etica di qualità del Comune di Perugia comporta la possibilità per gli organizzatori di caratterizzare la pubblicità della manifestazione con uno specifico logo "Sagra/festa popolare etica di qualità Perugia" reso disponibile dall'Amministrazione e dà diritto all'inserimento nel sito del Comune di Perugia nella sezione: "Sagra – festa polare di qualità di Perugia".

### **Art. 8 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico**

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, anche provvisori, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa e quelli con le caratteristiche previste dall'art 6 lett. b della L.R. n. 2/2015, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione e all'intrattenimento e allo spettacolo.
2. Per area destinata alla somministrazione si intende quella coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area occupata da tavoli, sedie e panche per il consumo di alimenti e bevande; per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo quella occupata da palchi, tribune, piste da ballo, o altre strutture utilizzate a tali fini.
3. Ove gli spazi di parcheggio previsti, anche con carattere di temporaneità, risultino di dimensioni inferiori a quelli imposti dalla normativa regionale di cui al comma 1, l'organizzatore dovrà richiedere contestualmente all'inserimento nel calendario regionale la deroga agli standard previsti, allegando idonea documentazione tecnica da rimettere alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) per le necessarie verifiche.

### **Art. 9 – Servizi igienici**

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
  - a) il percorso sia breve ed agevole;

- b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
- c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

#### **Art. 10 – Titoli di esercizio dell'attività**

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia igienico-sanitaria (notifica inizio attività per manifestazioni temporanee), in tema di pubblico spettacolo, somministrazione alimenti e bevande, emissioni sonore e smaltimento rifiuti (art. 21 del regolamento Comunale in materia), limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini e le prescrizioni del Piano comunale di classificazione acustica, salvo deroghe autorizzate dal Comune - per specifici eventi e su motivata richiesta dell'organizzatore - durante lo svolgimento di manifestazioni locali protratte per più giorni.

#### **Art. 11 – Controlli e sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 2/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.
2. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, é effettuato dagli organi di Polizia municipale ed eventualmente da quella provinciale, avvalendosi di specifiche convenzioni, su richiesta del competente ufficio, in misura pari al 5% del totale delle manifestazioni, e comunque quando vi siano fondati elementi circa l'inosservanza delle disposizioni vigenti.
3. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
4. I servizi di vigilanza nelle feste e sagre sono svolti da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 o da personale proposto dall'organizzatore eventualmente integrato da ulteriori collaboratori indicati dalla C.C.V.L.P.S..

ELENCO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELLE PREPARAZIONI E LAVORAZIONI  
CARATTERIZZANTI LE SAGRE, AD INTEGRAZIONE DI QUELLI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5,  
LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE

**Antipasti**

Antipasto umbro  
Bruschette umbre  
Crostini misti umbri  
Panzanella  
Pannocchie  
Verdure grigliate dell'ortolano

**Primi piatti e sughi**

Gnocchi  
Tagliatelle  
Zuppe di legumi vari e/o farro condito  
Spaghetti dei "carbonai" e del "laghetto"  
Polenta di mais  
Sugo d'oca, di piccione, sugo di lumaca, ragù umbro, arrabbiata, norcina, rucola, funghi

**Secondi piatti e preparazioni**

Carni di maiale, di agnello, bovine di produzione locale e di ricette umbre  
Pollame e animali da cortile, cacciagione  
Lumache di terra  
Rane  
Salumi e/o formaggi umbri  
Baccalà alla perugina

**Contorni e preparazioni**

Verdure e patate: grigliate, lessate, al tegame, alla brace, al forno, gratinate, in "bandiera", in "parmigiana", fritte  
Funghi

**Dolci**

Torcolo, zuppa inglese, salame del re, maccheroni dolci, dolci con castagne

**Bevande**

Vino tipico umbro, birra umbra, canaiola.

